

REGOLAMENTO INTERNO DEL PORTO TURISTICO DI JESOLO S.R.L.

TITOLO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

1

Il presente Regolamento disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nel Porto Turistico denominato Porto Turistico di Jesolo s.r.l., in località Jesolo, Piazza Rosa dei Venti nr.1, si applica a tutti i Clienti, i fruitori e frequentatori del Porto a qualsiasi titolo.

Per "Porto Turistico" si intende il compendio costituito da aree del demanio marittimo del mare territoriale in concessione e relative pertinenze, ubicato a Jesolo, Piazza Rosa dei venti nr.1, meglio descritto ed individuato negli Atti di cui al successivo Articolo 2, cui si fa esplicito riferimento anche in ordine ad eventuali interpretazioni del presente Regolamento.

La Società Porto Turistico di Jesolo srl, con sede in Jesolo 30016 (VE), Piazza Rosa dei Venti nr.1, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "Concessionaria" mentre con la denominazione di "Cliente" sarà indicata la persona fisica o giuridica cui risulti comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel Porto (posto barca, posto auto, etc.) o che comunque intenda anche indirettamente usufruire di prestazioni nell'ambito del Porto Turistico.

ARTICOLO 2

La Concessionaria ha sottoscritto il 21 luglio 1981 atto di concessione pluriennale con la Capitaneria di Porto del compartimento marittimo di Venezia N. 85 di Registro e N. 1636 di Repertorio di Venezia, approvato dalla Marina Mercantile con decreto in data 29 settembre 1981 e registrato alla Corte dei Conti in data 11 febbraio 1982 – Registro n. 1 Marina Mercantile – foglio 124 relativo ad aree demaniali a mare per il bacino Maestrale e Bacino Sile della durata di 50 anni con scadenza al 29 settembre 2031 e atto di concessione demaniale marittima rilasciata dal Comune di Jesolo repertorio n. 6870 – registro demanio marittimo n. 11 registrato il 17 maggio 2017 al n. 17 s 1 relativo ad aree demaniali a mare per il bacino Grecale e bacino Libeccio della durata di 20 anni con scadenza al 4 aprile 2030, per la gestione di un porto turistico denominato Porto Turistico di Jesolo srl.

Il presente Regolamento è applicato alle aree ed agli specchi acquei indicati nei predetti atti ed in quelle/i che siano eventualmente assentite in futuro ad integrazione degli atti concessori esistenti.

ARTICOLO 3

La Concessionaria potrà emanare specifiche e temporanee disposizioni regolamentari pertinenti a circoscritte fattispecie, purché non in contrasto con alcuna normativa né ultronee rispetto ad essa e non confliggenti col presente regolamento né con l'ordinanza concernente la sicurezza, dandone preventivo avviso all'Autorità Marittima.

ARTICOLO 4

Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, l'applicazione e l'osservanza del presente Regolamento, vengono assicurate e controllate, nell'ambito del Porto Turistico di Jesolo srl, dal personale dipendente dalla Concessionaria, il quale è munito di una specifica divisa o di altro idoneo mezzo di riconoscimento. La Concessionaria provvederà altresì al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

2

Se del caso, la Concessionaria potrà avvalersi di operatori professionali terzi all'uopo debitamente abilitati, per finalità di vigilanza e/o per attività correlate all'applicazione delle procedure previste dall'ISPS Code dandone preventiva informativa all'Autorità Marittima.

ARTICOLO 5

La Concessionaria ha la facoltà e l'obbligo di controllare in qualsiasi momento l'esatta applicazione ed il pieno rispetto del presente Regolamento e dell'Ordinanza concernente la Sicurezza pertinente il Porto di Turistico di Jesolo srl.

Le eventuali inosservanze da parte dei Clienti, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4 saranno comunicate alla Concessionaria, che, qualora l'infrazione costituisca violazione di norme di Legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.

Gli eventuali costi sostenuti dalla Concessionaria per la pertinente adozione delle misure ascritte dal presente Regolamento e/o da quello di Sicurezza emanato dall'Autorità Marittima con separata Ordinanza sono affatto ed esclusivamente a carico del Cliente.

Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente Regolamento, specie, ma non solo se recidiva, costituisce grave inadempienza e può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il Cliente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla Concessionaria.

ARTICOLO 6

La Concessionaria potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mediante l'affissione del medesimo o di stralci di esso opportunamente diffusa nell'area del Porto e mediante ogni altra forma di pubblicità ritenuta opportuna. Chiunque, indipendentemente dalla qualifica di Cliente, acceda o si trovi nelle aree del Porto di Turistico di Jesolo srl è tenuto all'osservanza del presente Regolamento.

Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel Porto Turistico di Jesolo srl, la Concessionaria potrà altresì provvedere a pubblicizzare comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento dei fruitori e/o visitatori del Porto medesimo. Tali istruzioni integrano il presente Regolamento ad ogni effetto.

ARTICOLO 7

Nelle aree del Porto Turistico di Jesolo srl è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo di veicoli o di Unità flottanti, ad esclusione di quelle effettuate direttamente o indirettamente dalla Concessionaria, o comunque dalla Concessionaria espressamente autorizzate, nelle aree appositamente destinate a tale scopo. In quest' ultimo caso la Concessionaria dovrà accertare preventivamente sia la conformità della circostanza alle prescrizioni di cui all'art 68 del Codice della Navigazione sia la disciplina normata dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO JESOLO, registro ufficiale U.0002347 del 13 aprile 2021 sulla manutenzione delle imbarcazioni presso cantieri navali/darsene in riferimento alla vigente normativa in materia di salvaguardia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro.

TITOLO II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 8

Il Cliente, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, o i suoi aventi causa, deve provvedere ad assicurare l'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché per quelli causati da furto, incendio e scoppio, compreso il ricorso vicini, mediante polizze assicurative "a corpo".

ARTICOLO 9

Le Unità all'ormeggio nel Porto Turistico di Jesolo srl devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

La Concessionaria è tenuta a rimuovere ed alare in ossequio alle regole dell'arte marinara ed a rimessare in luogo idoneo l'Unità che risultasse carente dei requisiti predetti, fatta salva l'insufficienza di parabordi. In quest'ultimo caso la Concessionaria provvederà ad integrare il numero di parabordi. Ogni intervento della Concessionaria di cui al presente articolo sarà insindacabilmente addebitato al Cliente.

ARTICOLO 10

La Concessionaria si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.

La Concessionaria provvederà a formare un apposito elenco, denominato anche "Piano degli Ormeggi", recante la dimensione di ciascun posto barca associata all'identificativo assegnato.

Ciascun Cliente è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.

E' prescritta la osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e Cliente, sia tra quest'ultimo ed Unità ormeggiata, che deve corrispondere ai dati comunicati dal Cliente alla Concessionaria.

La Concessionaria, previa comunicazione all'Autorità Marittima o su disposizione della stessa, si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano degli Ormezzi per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative di qualsiasi natura, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie. L'Utente non può rifiutarsi di lasciare libero il posto d'ormeggio per le suindicate esigenze.

Qualora la Concessionaria ritenga opportuno adeguare gli ormeggi alla realtà diportistica del momento, con modifiche o alterazioni sostanziali, lo stesso dovrà richiedere opportuna modifica/variante all'Autorità Marittima Concedente.

Per motivi di sicurezza, per causa di forza maggiore o condizioni meteo avverse, eventuali barche in avaria o prive di equipaggio potranno essere rimosse a cura della Concessionaria su disposizione o autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Le Unità non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella:

MOLO	LUNGHEZZA metri	LARGHEZZA metri		MOLO	LUNGHEZZA metri	LARGHEZZA metri
A	6,5/7,5/9,5	3/4/5		ALPHA	13	5
B	6,5/7,5	3		BRAVO	16	5/6
C	12/13	4/5		CHARLIE	16	5/6
D	12	3,5/4,5		DELTA	16/19	6
E	10	3,5		ECHO	16	5/6
F	10	3,5		FOXTROT	16/18	6
G	7,5	3		GOLF	16/18/19	6
H	7,5	3		HOTEL	19	6
I	8,5	3		INDIA	19/27	6/7
L	8,5/13	3/5		LIMA	27/8	7/3
M	16,5	5		MIKE	13	4
N	12	4		NOVEMBER	13	4
O	12	4		OSCAR	20	5
P	8,5	3,5		VIP	25	7
				JK	4	2
				TRANS	13	5

Corrispondenza tra Unità ormeggiata, posto-barca ed Armatore

L'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato, indipendentemente dal tipo di posto di ormeggio occupato, all'arrivo in porto devono registrarsi presso la Concessionaria declinando nelle forme da questa stabilite tutti i dati dell'Unità, dell'Armatore e del Comandante pro-tempore. L'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato è affatto ed esclusivamente responsabile, sia ai fini amministrativi che operativi, della veridicità di queste e di ogni altra dichiarazione rilasciata al Concessionario, che non è tenuto a verificarla.

Ogni Unità ormeggiata in porto deve essere chiaramente identificabile dalla Concessionaria e/o dal personale da questi all'uopo designato e/o dall'Autorità Marittima e/o da ogni altra Autorità pubblica competente.

L'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato deve pertanto provvedere a che nome e/o matricola della propria Unità siano chiaramente distinguibile/i dalla banchina o dal molo.

Ogni Unità non identificabile verrà ritenuta dalla Concessionaria come occupante abusivamente un posto di ormeggio e pertanto potrà esserne disposto lo spostamento per ripristinare la disponibilità del posto di ormeggio.

La Concessionaria potrà, altresì, richiedere l'allontanamento forzato di ogni Unità armata o comandata da persona ritenuta da questi "non gradito" per motivi attinenti a pregresse criticità del rapporto (elenco esemplificativo e non esaustivo: vecchi debiti, comportamento non conforme alle regole del porto, ecc.), anche con l'ausilio dell'Autorità Marittima competente.

La larghezza della quale trattasi s'intende comprensiva del diametro di un parabordo.

Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle Unità ormeggiata alle dimensioni massime della tabella di cui sopra e/o di ormeggio difforme dal Piano degli Ormeggi costituiranno grave inadempienza da parte del Cliente e possono dare luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali tra questi e la Concessionaria.

Le Unità delle quali gli armatori siano morosi nei confronti della Concessionaria da almeno 6 mesi, costituiscono intralcio all'ormeggio in conformità al presente Regolamento ed all'Ordinanza concernente la sicurezza.

Le trasgressioni di cui ai due commi precedenti, potranno dar luogo ai provvedimenti che la Concessionaria riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del Porto Turistico di Jesolo srl, nell'interesse della generalità dei Clienti e della sicurezza. Nelle descritte fattispecie, pertanto, le Unità interessate potranno essere oggetto di ridislocazione forzata in altro posto di ormeggio con modalità ossequienti alle regole dell'arte marinara, alaggio e rimessaggio a secco anche all'aperto a cura della Concessionaria e con contestuale informativa all'Autorità Marittima. Le spese per la rimozione, l'alaggio, la sosta a terra, il varo ed ogni altro costo associato alla fattispecie della quale trattasi sono a carico del Cliente.

ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalle pertinenti norme del presente Regolamento, oltre che dalle generali norme di sicurezza e da quelle emanate dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 12

6

Le Unità navali del Corpo Capitanerie di Porto Guardia Costiera e quelle delle altre Forze di Polizia operanti sul mare, dei Vigili del Fuoco e delle Unità necessarie ad eventuali operazioni di ricerca, soccorso, salvataggio ed antinquinamento, saranno ormeggiate nei posti barca ad esse eventualmente riservati ed adeguatamente indicati con apposita segnaletica orizzontale e verticale, su richiesta dell'Autorità Marittima.

La quota di ormeggi riservati al transito è disciplinata dall'art. 49 novies Codice della nautica da diporto, Disciplina del transito delle unità da diporto, Capo II-quater Strutture dedicate alla nautica da diporto del Dlgs 171 del 18 luglio 2005 e dalle sue successive integrazioni e/o modifiche.

Per Unità in transito, si intendono le Unità che giungono in Porto Turistico di Jesolo srl senza una preventiva prenotazione opportunamente confermata dalla Concessionaria. Dette Unità potranno utilizzare gli ormeggi destinati all'uso pubblico, qualora ve ne sia disponibilità ad esse adeguata.

L'ormeggio in transito non è quindi riservabile, se non da parte della direzione del Porto Turistico di Jesolo srl e dell'Autorità Marittima, per comprovate ragioni di sicurezza o forza maggiore. Per l'ormeggio al di fuori dell'intervallo orario per il quale è prevista la gratuità deve essere corrisposto il previsto prezzo. Durante l'ormeggio nella fascia oraria gratuita, la fornitura del servizio idrico, elettrico ed ogni altro servizio, è soggetta al pagamento del prezzo all'uso stabilito dalla Concessionaria.

Il diritto al posto di ormeggio in transito si interrompe non appena l'Unità si allontani dallo stesso.

L'Unità che lascia l'ormeggio al transito può far valere nuovamente il suo diritto a fruirne non prima di 48 ore dopo le ore 19:00 del giorno nel quale lo ha lasciato l'ultima volta.

L'utente che utilizza l'ormeggio al transito è comunque vincolato al rispetto delle regole previste nel presente Regolamento e nell'Ordinanza concernente la Sicurezza approvati con distinti atti dall'Autorità Marittima e nelle Condizioni Generali di Ormeggio stabilite dalla Concessionaria per quanto applicabili.

Le norme sopraindicate valgono anche per le imbarcazioni eventualmente in avaria.

Tutte le Unità incluse quelle in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della Concessionaria e dovranno ormeggiarsi nel posto barca indicato da quest'ultima osservando le prescrizioni per l'accosto da questa impartite.

I Comandanti o un membro dell'equipaggio delle Unità in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovranno, nel più breve tempo possibile, recarsi presso gli uffici della Concessionaria per l'accettazione e la registrazione dell'imbarcazione. Qualora gli uffici fossero chiusi i Comandanti dovranno consegnare all'ormeggiatore in servizio i documenti della Unità; i documenti saranno ritirati dal Cliente presso l'ufficio della Concessionaria contestualmente all'accettazione che

avverrà alla riapertura. La Concessionaria è tenuta a garantire l'apertura quotidiana degli uffici, graduandone eventualmente l'orario in rapporto all'intensità della pressione antropica.

I Comandanti delle Unità in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovranno provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie. La Concessionaria non è responsabile della regolarità e/o della tempestività di tale adempimento.

ARTICOLO 13

Al fine di garantire l'osservanza delle prescrizioni di cui al Codice della nautica da diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171) con ogni sua successiva modifica, integrazione ed aggiornamento, con particolare riguardo all'art. 49 novies, il Cliente prende atto ed accetta che ogni qual volta la Unità da diporto sulla quale può pernottare lasci la struttura, la corrispondente frazione dello specchio acqueo messagli a disposizione potrà essere utilizzata dalla Direzione Portuale per consentire il pernottamento di altri Ospiti in transito, rinunciando esso Cliente sin da ora a qualsiasi forma di rimborso o di pagamento correlato con la ridetta prestazione della Società in favore di terzi, fermo restando che egli non sarà in alcun modo responsabile del pernottamento altrui. Il rientro del Cliente presso la struttura, in questo caso dovrà essere preannunciato almeno 48 ore prima.

ARTICOLO 14

I Clienti devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate dalla Concessionaria e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

Ogni Cliente è responsabile della Sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.

In caso di danneggiamento dei pontili, dei pali o dei finger tale da compromettere il corretto ormeggio dell'Unità del Cliente, quest'ultimo è pienamente responsabile qualora il danno si verifichi al di sopra del livello del mare, e quindi sia visibile. Qualora, invece, il danno si verifichi al di sotto del livello del mare, la responsabilità sarà della Concessionaria.

E' vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del Porto Turistico di Jesolo srl. L'uso delle ancore è consentito solo in caso di avverse condizioni meteomarine, fermo restando che la decisione di dar fondo o meno alle ancore spetta al Cliente, il quale ne assume la responsabilità.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate a prua o a poppa e alla banchina nel posto barca loro assegnato in sicurezza e secondo la regola dell'arte marinara.

Esse devono utilizzare cavi di idonea dimensione e robustezza, in buono stato di manutenzione, dell'efficienza e adeguatezza dei quali l'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante, da questi formalmente designato, è affatto ed esclusivamente responsabile nel caso di eventuali danni di qualsiasi natura provocati da rottura o cedimento degli stessi.

L'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato, è altresì affatto ed esclusivamente responsabile del posizionamento di parabordi proporzionati nella dimensione e nel numero. Egli dovrà tenere conto delle dimensioni delle Unità ormeggiate al suo fianco con particolare riguardo all'altezza di murata, alle battagliole, alle falchette e/o alle impavesate.

Anche in situazioni particolari che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione del porto o la pubblica incolumità come, ad esempio, l'imperversare di condizioni meteomarine avverse, l'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato, resta l'unico responsabile dell'adeguatezza e dell'eventuale rinforzo degli ormeggi.

Al fine di prevenire l'usura delle cime di ormeggio e della pavimentazione di moli e/o banchine l'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato, è obbligato a ricoprire i cavi a terra ed in prossimità dei passacavi (bocche di granchio) di bordo con adeguate protezioni.

Prima di assentarsi dal Porto Turistico di Jesolo, in particolare per lunghi periodi, l'Armatore dell'Unità ormeggiata o il Comandante da questi formalmente designato deve assicurarsi dell'efficienza e della sicurezza degli ormeggi restandone affatto ed esclusivamente responsabile.

La Concessionaria potrà comunque sostituire senza esserne obbligata, di propria iniziativa e senza preavviso, ogni cima di ormeggio qualora ravvisi in essa, a suo insindacabile giudizio, uno stato di precarietà tale da inficiarne la sicurezza, ovvero rinforzare gli ormeggi.

Le operazioni di ormeggio e disormeggio delle Unità devono essere effettuate con modalità adeguate a garantire la sicurezza delle persone e della navigazione.

Tutte le Unità che ormeggino e/o accedano all'area assentita per qualsiasi ragione devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza ed essere in regola con le prescrizioni emanate dalle competenti Autorità.

Le imbarcazioni devono essere ormeggiate in modo tale che in caso di incidente od incendio sia possibile il disormeggio immediato delle stesse al fine di limitare i danni a terzi ed alle strutture portuali.

E' vietato ingombrare gli spazi di accesso e di manovra con qualsiasi sporgenza o accessorio dell'imbarcazione che possa arrecare danni a persone o cose.

L'Armatore dell'Unità ormeggiata e il Comandante, ove questo sia formalmente designato, devono entrambi assicurare alla Concessionaria la pronta rintracciabilità telefonica per eventuali situazioni di pericolo.

L'Armatore dell'Unità ormeggiata e il Comandante, ove questo sia formalmente designato, qualora la stessa rimanga incustodita all'ormeggio, ha la facoltà di lasciare le chiavi d'accesso presso la Concessionaria secondo le procedure da quest'ultimo definite, e comunque senza che questi ne assuma la custodia.

TITOLO III - TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ARTICOLO 15

L'accesso veicolare nel Porto Turistico di Jesolo srl è consentito a coloro che vi sono autorizzati, con le modalità stabilite dalla Concessionaria e mediante rilascio di apposito titolo che va esibito a richiesta del personale della Concessionaria.



L'accesso è inoltre consentito a tutti coloro ai quali, per esigenze di carico o scarico di mezzi o merci, sia stato concesso specifico temporaneo permesso dalla Concessionaria.

Il traffico veicolare all'interno del Porto Turistico di Jesolo srl deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale ed alla velocità massima di 30 Km/h.

ARTICOLO 16

Il parcheggio di veicoli e rimorchi di qualsiasi tipo deve avvenire soltanto nelle zone all'uopo destinate.

I Clienti cui non è assegnato uno specifico posto-auto devono parcheggiare nelle aree e negli stalli all'uopo destinati, con espresso divieto di occupare i posti assegnati ad altri Clienti e/o di sostare in aree non all'uopo destinate o lungo la viabilità interna del Porto Turistico di Jesolo srl.

Conseguentemente, lo stazionamento in posizione non consentita ovvero in sosta d'intralcio darà luogo all'immediata rimozione forzata o al blocco del veicolo con insindacabile addebito del costo al proprietario.

La rimozione forzata o il blocco dei veicoli e dei rimorchi in divieto di sosta o sosta d'intralcio saranno effettuati senza preavviso alcuno, a cura della Concessionaria ed a mezzo del proprio personale o di ditte all'uopo incaricate.

Gli automezzi, gli altri veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito, ovvero trattenuti sull'area assentita, con relativo addebito.

ARTICOLO 17

La Concessionaria si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto assegnati in godimento ai Clienti mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio.

La Concessionaria potrà formare un apposito elenco dei posti auto, denominato anche "Piano dei Parcheggi".

La Concessionaria si riserva la facoltà di variare temporaneamente il Piano dei Parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

ARTICOLO 18

L'accesso al Porto Turistico di Jesolo S.r.l. è consentito esclusivamente agli utenti in regola con il contratto di ormeggio e limitatamente a una sola autovettura ad uso privato per ciascun utente.

10

È fatto divieto, all'interno di tutta l'area del Porto Turistico di Jesolo S.r.l., di accedere e sostare con qualsiasi altro tipo di veicolo, inclusi camper, furgoni e roulotte.

Eventuali operazioni di scarico materiali devono essere preventivamente autorizzate dalla Concessionaria. In caso di accesso non autorizzato, la Concessionaria provvederà alla rimozione del mezzo, con spese interamente a carico del trasgressore.

TITOLO IV - SERVIZI

ARTICOLO 19

La Concessionaria cura l'espletamento dei seguenti servizi:

- 1) Amministrazione e Direzione del Porto;
- 2) Gestione del transito e della sosta delle Unità, con espressa esclusione della custodia delle stesse;
- 3) Servizio radio VHF;
- 4) Manutenzione e pulizia delle aree comuni sistemate a verde;
- 5) Manutenzione dei servizi igienici ad uso della Clientela;
- 6) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 7) Manutenzione dei fanali di ingresso;
- 8) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali;
- 9) Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni;
- 10) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni;
- 11) Gestione dei rifiuti ordinari e speciali;
- 12) Assistenze speciali alla clientela e gestione delle emergenze in porto.

Si applica a favore della Concessionaria la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del Codice Civile, per tutta la durata della concessione demaniale, di cui al precedente articolo 2, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice Civile.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 20

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar.

11

ARTICOLO 21

Nell'ambito del Porto Turistico di Jesolo srl è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili, salve le previsioni di cui al Piano di gestione dei Rifiuti cui i Clienti sono tenuti ad attenersi, e secondo la disciplina del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 e s.m.i.

La Concessionaria è tenuta a predisporre e mantenere un congruo numero di punti di raccolta in tutta l'area portuale, a ritirare i rifiuti ivi conferiti dai Clienti stoccandoli temporaneamente nel Deposito Temporaneo dei Rifiuti previsto dal Piano di gestione dei Rifiuti vigente per il Porto Turistico di Jesolo srl. E' altresì tenuta alla gestione delle isole ecologiche per i rifiuti speciali e pericolosi.

E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.

Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti i Clienti devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il Porto Turistico di Jesolo srl è corredato, mentre per i rifiuti liquidi, devono fare richiesta specifica alla Concessionaria.

ARTICOLO 22

Nell'ambito del Porto Turistico di Jesolo srl è vietato l'uso di proiettori luminosi e di segnali acustici.

Salvo che per le manovre di ingresso ed uscita dal posto di ormeggio e/o per comprovate e/o particolari esigenze, è vietato porre in moto i motori principali delle Unità, come pure quelli ausiliari, per prove, ricarica delle batterie o qualsiasi altra ragione, prima delle ore 8.00 e dopo le ore 21.00, nonché, durante il periodo da Maggio ad Ottobre compresi, tra le ore 13.00 e le ore 16.00. È vietato, in ogni caso, lasciare le Unità all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che, a bordo vi sia una persona responsabile in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.

Negli orari di cui al comma precedente sono anche vietati lavori rumorosi, l'emissione sonora (musica, TV, ect.) ad un volume eccessivo e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui.

Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle Unità, che comportino disagi, molestia o che possano in qualsiasi modo sporcare o danneggiare le Unità di altri Clienti, dovranno essere effettuati nell'area del Cantiere Nautico.

Sulle Unità di dimensione superiore a 24 metri deve essere sempre presente a bordo almeno un componente dell'equipaggio in grado di muovere l'Unità stessa.

ARTICOLO 23

Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea.

È vietato altresì immergersi in prossimità delle Unità per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla Concessionaria ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

12

ARTICOLO 24

È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (cappe, passerelle, salvagente, tender, etc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a depositi o ripostigli.

Il personale della Concessionaria è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti ed a conferirli quali rifiuti, senza responsabilità.

ARTICOLO 25

All'interno del Porto Turistico di Jesolo srl gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco, purché gli stessi siano tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, sempre che non risultino pericolosi o molesti; è altresì vietata la detenzione degli stessi all'interno di imbarcazioni in ormeggio senza la presenza del proprietario.

I proprietari degli stessi sono comunque responsabili, nei confronti della Concessionaria e dei terzi, di ogni danno o inconveniente arrecato dagli animali stessi, e sono tenuti, in ossequio alla vigente normativa, alla raccolta delle eventuali deiezioni.

In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 26

Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del Cliente, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti, difformi dalle norme tecniche vigenti ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.

È altresì tassativamente vietato ai Clienti ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica.

ARTICOLO 27

Il collegamento agli erogatori dell'acqua potabile dovrà essere effettuato a cura del Cliente, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.

ARTICOLO 28

I proprietari delle Unità ormeggiate o i loro aventi causa devono osservare le seguenti disposizioni di indole preventiva e generale:

1. effettuare il rifornimento di carburante esclusivamente a mezzo delle pompe della stazione di distribuzione di carburanti esistenti nel Porto Turistico di Jesolo srl, essendo vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento anche parziale, sia a mezzo di serbatoi mobili, anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema. Nei casi di assoluta necessità (mancanza completa di carburante, impianti in riparazione, ecc.) occorre ottenere la preventiva ed espressa autorizzazione dalla Concessionaria, per qualsiasi quantità o modalità del rifornimento;
2. in caso di incendio a bordo di una imbarcazione, la Concessionaria, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo e/o le imbarcazioni vicine ed allontanarla/e dal porto. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, di cui al presente articolo, sono a carico del Cliente, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali.

13

ARTICOLO 29

La Concessionaria non risponde di eventuali furti o danni che dovessero verificarsi nell'ambito del Porto Turistico di Jesolo srl, anche a bordo delle Unità.

Analogamente non risponde di furti di Unità, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del Porto Turistico di Jesolo srl.

TITOLO VI - NORME FINALI

ARTICOLO 30

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente Regolamento di Gestione sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Venezia.

ARTICOLO 31

Fanno parte integrante del presente Regolamento tutti i prezzi tempo per tempo vigenti, per i servizi portuali approvati dalla Concessionaria e la planimetria del piano degli ormeggi.

PORTO TURISTICO DI JESOLO

MARINA RESORT

